



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

n. DCURB - 8 - 2017 del 23-11-2017

Ufficio Proponente: Pianificazione Territoriale - Urbanistica

Oggetto: AVVIO DEL PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALL'ACCORDO DI PIANIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 41, 42 E 43 DELLA L.R. N.65/2014, PER LA MODIFICA DEGLI ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (P.S., R.U. E P.C.C.A.) CONTESTUALMENTE AL PIANO DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE, DI RECUPERO DELLE AREE ESCAVATE E RIUTILIZZO DEI RESIDUI RECUPERABILI (P.A.E.R.P.) DELLA PROVINCIA DI AREZZO, PER L'INSERIMENTO DI UNA NUOVA AREA ESTRATTIVA IN LOCALITÀ PODERE L'ABBONDANZA. IMMEDIATA ESECUTIVITA'.

Relatore: Assessore DEBORAH ROMEI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato:

- La Del.C.C. n. 25 09.04.2014 con la quale l'Amministrazione Comunale di Terranuova Bracciolini ha approvato, ai sensi della L.R. n. 01/2005, la variante di aggiornamento Piano Strutturale, ai sensi della L.R. n. 01/2005, già approvato con Del.C.C. n. 72 del 08/10/2004, ai sensi della L.R. n. 05/95;
- la Del.C.C. n. 26 del 09.04.2014 con la quale l'Amministrazione Comunale di Terranuova Bracciolini ha approvato la Variante al Regolamento Urbanistico, quale revisione quinquennale del precedente Regolamento Urbanistico approvato, ai sensi della L.R. n. 01/2005 con Del.C.C. n. 4 del 25/01/2007
- la Del.C.C. n. 70 del 27/10/2005 e successiva Variante approvata con Del.C.C. n. 25 del 06/04/2011 è stato approvato il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.),
- il Piano delle Attività Estrattive, di Recupero delle Aree Escavate e Riutilizzo dei Residui Recuperabili –PAERP- della Provincia di Arezzo, approvato con deliberazione Consiglio Provinciale n.48 del 14.04.2009;
- La Del.C.C. n. 23 del 06.04.2011, con la quale l'Amministrazione Comunale di Terranuova Bracciolini ha approvato la variante di adeguamento al PAERP del Piano Strutturale (approvato con D.C.C. n.72/2004) e del Regolamento Urbanistico (approvato con D.C.C. n.4/2007) allora vigenti e che tali previsioni sono rimaste invariate negli attuali atti di governo del territorio;



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

Dato atto che in data 14-12-2016 con prot. n. 17124 la società “La Castelnuovese Inerti S.r.l.” ha presentato all’Amministrazione comunale di Terranuova Bracciolini, e contemporaneamente al Presidente della Provincia di Arezzo, istanza di “Richiesta di attivazione della procedura di Accordo di Pianificazione, ai sensi degli artt.41, 42 e 43 della L.R. 65/2014, per la modifica del Piano Strutturale, del Regolamento Urbanistico e del P.C.C.A. del Comune di Terranuova Bracciolini e del P.A.E.R.P. della Provincia di Arezzo, finalizzata all’inserimento di una nuova area estrattiva in Comune di Terranuova Bracciolini, località Podere L’Abbondanza.”; oltre ad integrazioni di cui al prot. n. 16237 del 03-10-2017 e prot. n. 18911 del 16-11-2017;

Preso atto che l’area oggetto di richiesta è ubicata in località Podere l’Abbondanza nel Comune di Terranuova Bracciolini (AR), è posizionata nelle vicinanze di viabilità di collegamento comunali e provinciali ed ha una superficie complessiva di mq. 23.070 circa ed è individuata al Catasto Terreni del Comune di Terranuova Bracciolini, al foglio 59, dalle particelle 142, 143, 144, 145.

Che le motivazioni riportate a supporto della richiesta in oggetto attengono a considerazioni circa la congiuntura economica sfavorevole che negli anni passati non ha risparmiato la provincia di Arezzo e circa le opportunità di sviluppo future per il medesimo territorio;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.180 del 24-08-2017 *“Delibera di indirizzo in merito all’attivazione della procedura di accordo di pianificazione ai sensi degli artt. 41, 42, 43 della L.R. n.65/2014, per la modifica del Piano Strutturale, del Regolamento Urbanistico e del P.C.C.A. comunali e del P.A.E.R.P. della Provincia di Arezzo, finalizzata l’inserimento di una nuova area estrattiva in comune di Terranuova Bracciolini, località Podere l’Abbondanza”* con la quale l’amministrazione Comunale ha dato mandato al dirigente competente di predisporre tutti gli atti necessari e consequenziali all’avvio della procedura;

Preso atto che:

- l’Amministrazione Comunale, ha supportato detto disposto tenendo conto delle valutazioni territoriali circa la congiuntura economica sfavorevole che ha investito il settore edile e le infrastrutture oltre che all’impossibilità di considerare le aree, per le quali non sono ancora stati presentati progetti di coltivazione, completamente libere da vincoli ostativi;
- l’obiettivo che l’Amministrazione si prefigge, in previsione della realizzazione di importanti infrastrutture sul territorio ed a seguito di valutazione della sostenibilità ambientale della scelta, è quello di fornire nuove opportunità di sviluppo future per il territorio medesimo.

Vista la L.R. 25 marzo 2015, n. 35 “Disposizioni in materia di cave”, con la quale è prevista la dislocazione delle funzioni di pianificazione mediante un solo piano di settore di livello regionale, il Piano Regionale Cave, (PRC);

Dato atto che nelle more dell’approvazione del PRC la L.R. n. 35/2015 prevede, nelle disposizioni transitorie e finali, alcune disposizioni atte a risolvere il fabbisogno di approvvigionamento di



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

inerti, in particolare il comma 3 dell'art. 57 della L.R. n. 35/2015 disciplina che *“Qualora sia necessario prevedere nuove localizzazioni non conformi alle prescrizioni localizzative già contenute nel PAERP, o in mancanza nel PRAE, o modificare quelle esistenti, si procede mediante accordo di pianificazione ai sensi dell'articolo 41 della L.R. 65/2014.”*;

Che la stessa legge regionale 65/2014 tra le disposizioni transitorie prevede all'art. 239 che per la contestuale variazione del P.A.E.R.P. e degli strumenti comunali di governo del territorio, si può procedere con l'accordo di pianificazione ai sensi dell'articolo 41 della medesima legge;

Vista L.R. n.65 del 10-11-2014 *“Norme per il governo del territorio”* che disciplina le norme procedurali per la formazione degli atti di governo del territorio e relative varianti ed in particolare:

- l'art. 222 *“Disposizioni transitorie generali”*, nel quale la stessa legge prevede che, *“...nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, i comuni possano adottare ed approvare varianti al piano strutturale e regolamento urbanistico che contengono anche previsioni di impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall'articolo 224, previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25”*;
- l'art. 224 *“Disposizioni transitorie per l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato”* il quale dispone che, nelle more della formazione dei nuovi strumenti urbanistici adeguati ai contenuti della L.R. 65/2014, ai fini della formazione delle varianti al Regolamento Urbanistico, *“...si considerano territorio urbanizzato le parti non individuate come aree ad esclusiva e prevalente funzione agricola nei piani strutturali vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.....”*.
- il Titolo II, Capo I, in particolare gli artt. 17 e 19, ai sensi dei quali si formeranno le varianti agli strumenti urbanistici vigenti aventi per oggetto l'inserimento di una nuova area estrattiva, introducendo trasformazioni del territorio rurale, nello specifico nella sottozona E6 *“I piani del fronte Est”*, in aree esterne al perimetro del territorio urbanizzato.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 25 della L.R. 65/2014, le trasformazioni che comportano impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, sono subordinate al previo parere favorevole della **CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE**, disciplinata dal medesimo articolo e la previsione di variante in oggetto non rientra fra i casi di esclusione contemplati dallo stesso art. 25 della L.R. 65/2014;
- che la previsione localizzativa in oggetto risulta ricadere all'interno delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g) del D.Lgs 42/2004 *“ i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.227”*, così come individuate dal Piano Paesaggistico (PIT-PPR) approvato con D.C.R.T. n.37 del 27-04-2015;



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

- Ai sensi dell'art.21 della disciplina di piano del PIT-PPR e secondo quanto definito all'art.4 dell'”ACCORDO ai sensi dell'art.31, comma 1, della L.R.65/2014 e ai sensi dell'art.21, comma 3, della Disciplina del Piano di indirizzo Territoriale con Valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR), approvato con D.G.R.T. n.1006 del 17-10-2016” e siglato tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e la Regione Toscana, le varianti di cui sopra rientrano nell'ambito di applicazione della **CONFERENZA PAESAGGISTICA**.
- ai sensi dell'art.14 della L.R. n.65/2014 per la formazione delle varianti agli atti di governo del territorio di cui sopra è necessario avviare il procedimento di **VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA** (VAS) secondo le modalità indicate dalla legge regionale 12 febbraio 2010 n.10 e del D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 ed in particolare secondo le disposizioni di cui all'art. 23 con la quale si attiva la fase di definizione dei contenuti del Rapporto Preliminare;
- ai sensi dell'art.17, comma 2, della L.R. n.65/2014, l'avvio del procedimento di variante è effettuato contemporaneamente all'invio del Documento preliminare di VAS di cui all'art.23 della L.R. 10/2010;

Che, pertanto, il presente avvio del procedimento, si formalizza tenendo conto:

- dell'attivazione della **Conferenza di Copianificazione** secondo il procedimento di cui all'art. 25 della L.R. 65/2014;
- di quanto disciplinato dal (PIT-PPR) approvato con D.C.R.T. n.37 del 27-04-2015, in particolare l'art. 21 e dall'Accordo siglato tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e la Regione Toscana, di cui alla D.G.R.T. n.1006 del 17-10-2017, per il quale è previsto l'espressione della **Conferenza Paesaggistica**;
- dell'avvio del **procedimento di Valutazione Ambientale Strategica**, secondo le disposizioni di cui all'art. 23 della L.R. 10/2010;

Vista la **Relazione di avvio del procedimento** redatta ai sensi dell'art.17 della L. R. 65/2014 dal Responsabile dell'ufficio Pianificazione Territoriale, allegata e parte integrante del presente atto (allegato A), la quale, in ottemperanza a quanto stabilito dalla L.R.65/2014, riporta:

- a) la definizione degli obiettivi della variante e delle azioni conseguenti nonché la previsione degli effetti territoriali attesi, ivi compresi quelli paesaggistici;*
- b) il quadro conoscitivo di riferimento comprensivo della ricognizione del patrimonio territoriale e dello stato di attuazione della pianificazione, nonché la programmazione delle eventuali integrazioni;*
- c) l'indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiede un contributo tecnico specificandone la natura e l'indicazione del termine entro il quale il contributo deve pervenire;*
- d) l'indicazione degli enti ed organi pubblici competenti all'emanazione di pareri, nulla osta o assensi comunque denominati, necessari ai fini dell'approvazione del piano;*
- e) il programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dell'atto di governo del territorio;*



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

f) l'individuazione del garante dell'informazione e della partecipazione, per le finalità di cui all'articolo 36, responsabile dell'attuazione del programma di cui alla lettera e).

Rilevato che l'Amministrazione Comunale con la presente fase di avvio del procedimento finalizzato all'**accordo di pianificazione** ai sensi dell'art. 41, 42 e 43 della L.R. 65/2014, necessario alla modifica degli strumenti di pianificazione comunali, intende perseguire il raggiungimento degli **obiettivi** di seguito indicati:

- a fronte della positiva verifica di sostenibilità ambientale e paesaggistica della nuova localizzazione richiesta, favorire nuove opportunità di sviluppo future per il territorio;
- individuare norme, regole ed indirizzi funzionali alla corretta utilizzazione della risorsa proposta ed al successivo ripristino in modo da attenuare l'impatto ambientale e paesaggistico indotto dalla coltivazione;

Rilevato inoltre che le **azioni** da prevedere nelle successive varianti agli strumenti urbanistici comunali, di seguito elencate e più precisamente illustrate nella Relazione di avvio del procedimento, interverranno sulla disciplina delle attività estrattive in ordine ai diversi gradi di pianificazione, con particolare riferimento a:

1. individuazione cartografica della nuova area estrattiva;
2. formulazione, all'interno delle N.T.A., di norme specifiche mirate a minimizzare l'impatto ambientale e paesaggistico dell'attività di coltivazione, a garantire un corretto ripristino ambientale e paesaggistico dell'area e dell'intorno nonché a salvaguardare e tutelare gli aggregati abitativi eventualmente presenti nelle vicinanze.
3. Coerente adeguamento del piano comunale di classificazione acustica.

Dato atto che nell'ambito della medesima istanza presentata in data 14-12-2016 con prot. n. 17124, oltre ad integrazioni di cui al prot. n. 16237 del 03-10-2017 e prot. n. 18911 del 16-11-2017, la società "La Castelnuovese Inerti S.r.l.", in qualità di soggetto privato proponente, ha trasmesso anche il **Documento preliminare** ai sensi dell'art.23 della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii, allegato e parte integrante del presente atto (allegato B), nel quale sono illustrate le valutazioni relative ai possibili effetti ambientali significativi che la previsione potrebbe generare sull'ambiente ed i criteri di impostazione del rapporto ambientale, secondo i criteri indicati nella L.R. 10/2010 e dal D.Lgs 152/2006;

Richiamata la D.G.C. n.217 del 29-11-2016 avente ad oggetto l'attribuzione delle competenze di cui al D.Lgs 152/2006 e alla L.R. 10/2010 in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), modifica integrazione della deliberazione della G.C. n.122 del 05-07-2016 dove si individua:

- la Commissione Tecnica VAS avente funzione di *Autorità Competente*;
- il Consiglio Comunale quale *Autorità Procedente*;
- la Posizione Organizzativa del servizio urbanistica quale *proponente* il piano o programma di iniziativa pubblica;



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

- il privato che presenti istanza quale *privato proponente* il piano o programma;

Ritenuto di dover coinvolgere nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica oltre all'Autorità Competente anche i soggetti competenti in materia ambientale, elencati all'interno del Documento preliminare redatto ai sensi dell'art.23 della L.R. 10/2010.

Ritenuto inoltre di dover coinvolgere nel procedimento in oggetto enti ed organismi pubblici al fine di incrementare il quadro conoscitivo di riferimento ed eventualmente competenti all'emanazione di pareri, nulla osta o atti di assenso, i quali potranno presentare eventuali contributi utili al procedimento di formazione nonché eventuali pareri o nulla osta. Tali consultazioni dovranno concludersi entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione del Documento preliminare e della Relazione di avvio del procedimento;

- Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana.
- Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo.
- Regione Toscana.
- Provincia di Arezzo.
- Autorità di Bacino Fiume Arno.
- Ufficio Genio Civile di Arezzo - Regione Toscana.
- ARPAT- Dipartimento Provinciale di Arezzo – Servizio locale Valdarno
- Azienda U.S.L. 8 Arezzo.
- AIT Autorità Idrica Toscana
- Soggetto gestore del servizio idrico integrato PUBLIACQUA SPA
- Ente gestore della distribuzione gas CENTRIA s.r.l.
- Ente gestore della distribuzione energia elettrica ENEL S.p.A
- Ente gestore della rete telefonica TELECOM S.p.A
- Ente gestore della raccolta e smaltimento dei rifiuti SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL
- Unione dei Comuni del Pratomagno
- Regione Carabinieri Forestale Toscana
- Comune di Castelfranco Piandiscò
- Comune di Laterina
- Comune di Castiglion Fibocchi
- Comune di Pergine Valdarno
- Comune di Loro Ciuffenna
- Comune di Montevarchi
- Comune di San Giovanni Valdarno

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 927/2017 del 15-11-2017 con la è stato nominato, in qualità di Garante dell'informazione e della partecipazione ai sensi dell'art.37 della L.R. 65/2014, del D.p.g.r. 4/R/2017 nonché del relativo Regolamento Comunale, il Geom. Monica Brandi;



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

Dato atto che con la medesima determinazione venivano individuati altresì in qualità di Responsabile del Procedimento l'arch. Laura Magni ed in qualità di progettisti conseguenti delle varianti urbanistiche l'arch. Edi Cardi e l'arch. Laura Magni.

Dato atto altresì che il documento in oggetto è stato sottoposto alla Commissione Consiliare in data _____;

Visti:

- la Legge Regionale n.65/2014;
- la Legge Regionale n.10/2010;
- il PIT della Regione Toscana, con valenza di Piano paesaggistico approvato con Delibera del C.R.T. n. 37 del 27.04.2015;
- la L.R. 25 marzo 2015, n. 35 “Disposizioni in materia di cave”,
- D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Richiamato il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 relativamente all'art.39 *Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio* ai sensi del quale le “....proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica...” devono essere pubblicate in apposita sezione del sito del Comune;

Ritenuto, per quanto sopra, di avviare il procedimento finalizzato all'**accordo di pianificazione** ai sensi dell'art. 41, 42 e 43 della L.R. 65/2014, necessario alla modifica degli strumenti di pianificazione comunali ed in particolare:

- il procedimento per la formazione delle varianti agli strumenti urbanistici comunali vigenti, Piano Strutturale, Regolamento Urbanistico, Piano Comunale di Classificazione Acustica ai sensi degli artt. 17 e 19 della L.R. n.65 del 10.11.2014.
- il procedimento di cui all'art. 25, comma 3 bis della L.R. 65/2014 finalizzato all'ottenimento dell'espressione della *Conferenza di copianificazione* in merito alla previsione di trasformazione all'esterno del territorio urbanizzato;
- il procedimento di cui all'art. 21 della Disciplina del PIT-PPR approvato con D.C.R. n.37 del 27-04-2015, finalizzato all'espressione della *Conferenza paesaggistica*.
- il relativo procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L.R. n.10/2010, così come definito dall'art.7, comma 1 bis della medesima legge.

Visto il parere favorevole circa la regolarità tecnica del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs 267/2000;

DELIBERA

1. **Di fare proprie** le premesse e le considerazioni espresse in narrativa costituenti parte formale e sostanziale del presente provvedimento;



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

1. **Di avviare come avvia** il procedimento finalizzato all'**accordo di pianificazione** ai sensi dell'art. 41, 42 e 43 della L.R. 65/2014, necessario alla modifica degli strumenti di pianificazione comunali ed in particolare per la formazione delle varianti agli strumenti urbanistici comunali vigenti, P.S. Regolamento Urbanistico, Piano Comunale di Classificazione Acustica ai sensi degli artt. 17 e 19 della L.R. n.65 del 10.11.2014 per le motivazioni espresse nella Relazione di Avvio del procedimento, redatto ai sensi dell'art 17 della medesima legge, citato in narrativa, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di approvare come approva** la Relazione di Avvio del procedimento, allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatto dal Responsabile dell'ufficio Pianificazione Territoriale (allegato A) e di disporre che lo stesso venga trasmesso agli enti e organismi pubblici interessati ai sensi dell'art.17, comma 3, lettera c) e d) della L.R. 65/2014, elencati all'interno del medesimo e riportati in narrativa.
3. **Di avviare come avvia** il procedimento ai sensi dell'art. 25, comma 3 bis della L.R. 65/2014 finalizzato all'ottenimento dell'espressione della **Conferenza di copianificazione** in merito alla previsione di trasformazione all'esterno del territorio urbanizzato;
4. **Di avviare come avvia** il procedimento ai sensi dell'art. 21 della Disciplina del PIT-PPR approvato con D.C.R. n.37 del 27-04-2015, finalizzato all'espressione della **Conferenza paesaggistica**.
5. **Di dare atto:**
 - che con Determinazione Dirigenziale n.927/2017 del 15-11-2017 è stato nominato, in qualità di Garante dell'informazione e della partecipazione ai sensi dell'art.37 della L.R. 65/2014 e del relativo Regolamento Comunale, il Geom. Monica Brandi;
 - che con la medesima Determinazione è stato nominato, in qualità di Responsabile del Procedimento, l'Arch. Laura Magni, Responsabile del Servizio pianificazione Territoriale, al quale viene dato mandato di redigere ogni atto successivo al fine della conclusione dell'iter procedurale in oggetto;
 - che il presente provvedimento sia trasmesso ai soggetti, indicati nella Relazione di avvio del procedimento allegata alla presente, tenuti a fornire un contributo tecnico al fine di incrementare il quadro conoscitivo di riferimento;
 - che i contributi di cui al punto precedente dovranno pervenire all'Amministrazione Comunale entro trenta giorni dal ricevimento della Relazione di Avvio del Procedimento da parte dei soggetti indicati;
 - di dare mandato al Garante dell'informazione e della partecipazione di mettere in atto le azioni previste al fine di garantire il processo partecipativo;



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
Provincia di Arezzo

6. **Di dare inoltre atto che** le variazioni agli strumenti della pianificazione comunale, conseguenti all'Accordo di Pianificazione, sono soggette a V.A.S. ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L.R. 10/2010 e pertanto di prendere atto dei contenuti del "Documento preliminare" redatto ai sensi dell'art.23 della medesima legge, presentato dalla società "La Castelnuovese Inerti S.r.l.", in qualità di soggetto privato proponente, in data 14-12-2016 con prot. n. 17124 e successive integrazioni, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato B).
7. **Di avviare come avvia** contemporaneamente il procedimento di V.A.S., dando mandato ai soggetti competenti di porre in atto tutti gli adempimenti necessari per dar corso al procedimento compresa la trasmissione del documento preliminare all'Autorità Competente oltre che ai soggetti competenti in materia ambientale, elencati all'interno del documento stesso e riportati in narrativa.
8. **Di disporre** che le consultazioni di cui al punto precedente dovranno concludersi entro trenta giorni dal ricevimento del Documento preliminare redatto ai sensi dell'art.23 della L.R.10/2010;
9. **Di inviare** copia della presente deliberazione al Dirigente dell'Area Servizi al Territorio, al Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale ed ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto Comunale;
10. **Di dichiarare** con n. _____voti favorevoli e n. _____voti contrari (come sopra) il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267 del 18.08.2000;
11. **Di procedere** alla pubblicazione all'Albo Pretorio Elettronico de comune del presente provvedimento.

Allegati:

Avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17 della l.r.65/2014. (Allegato A)

Documento preliminare VAS, art.23 L.R.10/2010 (allegato B)



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
Provincia di Arezzo